

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno

(FANFANI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(VASSALLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 SETTEMBRE 1987

Nuove norme in materia di sequestri di persona

ONOREVOLI SENATORI. — La pubblica opinione, giustamente allarmata per i sequestri di persona, considerati come i più devastanti reati del nostro tempo, chiede adeguate misure affinché il fenomeno venga debellato.

Occorre, pertanto, adottare idonei provvedimenti, anche legislativi, che, potenziando l'azione e la capacità di incisione delle forze dell'ordine e della magistratura, offrano concrete possibilità di successo.

A tale scopo, si è ritenuto opportuno riprodurre le disposizioni già contenute nel decreto-legge 10 luglio 1987, n. 272, non convertito nei termini costituzionali.

Infatti, è da ritenersi utile il conferimento al procuratore della Repubblica, d'ufficio o su proposta del questore, di strumenti penetranti,

soprattutto negli accertamenti patrimoniali, al fine di assicurare lo svolgimento delle necessarie indagini con l'immediatezza e l'incisività che la delicata materia richiede in sede di prevenzione.

È necessario, poi, vanificare i fini di rapido arricchimento che i sequestratori si prefiggono e, pertanto, si è ravvisata la esigenza di completare il processo di prevenzione integrandolo con l'eventuale sequestro e la confisca del patrimonio a carico del «prevenuto» che, a termini dell'articolo 1, primo comma, numero 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sia ritenuto vivere anche in parte dei proventi derivanti dai sequestri.

In particolare, l'articolo 1 precisa i limiti di applicazione della normativa relativa ai seque-

stri di persona e chiarisce che si tratta di fattispecie non legate alle ipotesi delittuose della criminalità organizzata (mafia, eccetera).

L'articolo 2 amplia i poteri di intervento del procuratore della Repubblica, d'ufficio o su proposta del questore, in materia di indagini sui patrimoni delle persone sospettate di vivere dei proventi di sequestri di persona.

Si è dovuto, in proposito, far ricorso al numero 3 del primo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, che, appunto, prevede l'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di chi vive abitualmente del provento di delitti; ciò per innestare

il procedimento che può portare al sequestro ed alla confisca dei beni.

L'articolo 3 richiama le norme procedurali, ormai consolidate, di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modifiche e integrazioni, in materia di sequestro e confisca dei beni.

L'articolo 4 modifica l'articolo 340 del codice di procedura penale, estendendo anche ai casi di sequestro di persona la facoltà di delegare ad ufficiali di polizia giudiziaria la potestà riconosciuta al giudice di disporre il sequestro o l'esame di titoli, valori, somme e corrispondenza, eccetera, presso banche o altri istituti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano nei confronti di coloro che, fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, per la condotta ed il tenore di vita, si ha fondato motivo di ritenere che vivano, anche in parte, con il provento dei delitti contemplati dagli articoli 630 e 289-*bis* del codice penale, ovvero con il provento di attività di sostituzione di denaro o valori provenienti dagli anzidetti delitti.

Art. 2.

1. Il procuratore della Repubblica, d'ufficio o su proposta del questore competente a richiedere l'applicazione di una misura di prevenzione nei confronti di uno dei soggetti indicati nel n. 3 del primo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, se ha motivo di ritenere che trattasi di persona che vive, anche in parte, con il provento dei delitti indicati negli articoli 289-*bis*, 630 e 648-*bis* del codice penale, può procedere, anche a mezzo della polizia giudiziaria, ad indagini sul suo tenore di vita, sulle sue disponibilità finanziarie e sul patrimonio anche al fine di accertarne la provenienza.

2. Le indagini possono essere effettuate anche nei confronti del coniuge, dei figli e dei conviventi, nonchè nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, associazioni ed enti del cui patrimonio dette persone risultino poter disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente.

3. Il procuratore della Repubblica, anche a mezzo della polizia giudiziaria, può richiedere ad ogni ufficio della pubblica amministrazione, ad ogni istituto di credito pubblico o privato e ad ogni società fiduciaria informazioni e copia della documentazione ritenuta utile

ai fini delle indagini relative ai soggetti di cui al comma 1. Previa autorizzazione del procuratore della Repubblica, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere al sequestro della documentazione con le modalità di cui agli articoli 337, 338 e 340 del codice di procedura penale.

Art. 3.

1. Qualora nei confronti dei soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 2 venga iniziato il procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2-ter, 2-quater, 2-quinquies e 3-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4.

1. L'ultimo comma dell'articolo 340 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Gli atti previsti dal comma precedente possono essere compiuti, per delegazione, da ufficiali od agenti di polizia giudiziaria solo se si tratta di verificare indizi o accertare reati di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale ovvero di criminalità organizzata, nonchè il reato indicato nell'articolo 630 del codice penale».